

COMMENTO TECNICO AIWA

A cura di Silvia Spattivi

OGGETTO: L'e-bike come misura di welfare aziendale. I chiarimenti della Risposta a interpello n. 41/2026 dell'Agenzia delle Entrate.

La concessione di una e-bike ai dipendenti nell'ambito di un piano di welfare aziendale non costituisce reddito per il lavoratore destinatario, se rispettate le condizioni perviste dal TUIR e della prassi dell'amministrazione fiscale. È questo il principio affermato dalla Risposta a interpello n. 41/2026 dell'Agenzia delle Entrate, che affronta in modo articolato il trattamento fiscale dell'assegnazione di biciclette elettriche ai lavoratori.

E-bike e finalità di utilità sociale

L'Amministrazione finanziaria riconosce che un servizio di mobilità sostenibile, consistente nella messa a disposizione dei dipendenti di una e-bike per uso personale del dipendente, può rientrare tra le **finalità di "utilità sociale"** individuate dal comma 1 dell'articolo 100, richiamato dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR. La misura è considerata coerente con tali finalità in quanto idonea a promuovere il benessere psico-fisico del lavoratore e a ridurre l'impatto ambientale. In tal senso, viene richiamata anche la Risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024, che aveva già riconosciuto l'utilità sociale di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, quali car sharing e scooter sharing elettrico, ricarica di veicoli elettrici, bike sharing, monopattini elettrici e trasporto pubblico locale.

Uso promiscuo e uso personale

Nel caso esaminato, l'azienda prevedeva che l'e-bike fosse utilizzata almeno per il 30% degli spostamenti casa-lavoro, ritenendo così di configurare un'assegnazione in uso promiscuo.

A riguardo, **l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale tragitto è svolto al di fuori dell'orario di lavoro e non riguarda l'espletamento dell'attività lavorativa, pertanto l'utilizzo dell'e-bike per questo percorso rappresenta un uso personale del mezzo.**

La previsione di **una soglia minima (ad esempio il 30%) di utilizzo per gli spostamenti casa-lavoro non è tuttavia rilevante ai fini della qualificazione dell'assegnazione del bene come "uso promiscuo".** In ogni caso, **la tipologia di utilizzo (personale o promiscuo) non incide, di per sé, sul regime fiscale dell'attribuzione del bene,** stanti gli altri presupposti.

Condizioni di esclusione dal reddito di lavoro

Riconosciuto che la concessione dell'e-bike può essere ricondotta alle misure aventi finalità di "utilità sociale" di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, **per**

l'esclusione dal reddito di questa prestazione l'Agenzia delle Entrate ricorda che devono essere **rispettate altre condizioni: la destinazione alla generalità o a categorie di dipendenti e l'erogazione in natura del servizio**, escludendo la possibilità di sostituire il benefit con un'erogazione monetaria. Inoltre, **si ribadisce la necessità dell'estraneità del dipendente dal rapporto economico tra datore di lavoro e fornitore del servizio**. Il mancato rispetto anche di uno solo di tali requisiti comporta l'imponibilità del valore del bene secondo le regole ordinarie.

Il divieto di personalizzazione del benefit

Un passaggio centrale della risposta riguarda il tema della personalizzazione del bene o del servizio a disposizione del lavoratore. L'esclusione dal reddito di lavoro dipendente è ammessa solo se il lavoratore può aderire o meno all'offerta predisposta dal datore, senza negoziare aspetti essenziali del servizio.

Sul punto, la circolare rimanda alla risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, dove è precisato che al dipendente deve essere «riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione». **Si esclude, pertanto, la possibilità che il servizio erogato possa adattarsi delle esigenze specifiche del lavoratore.**

Nel caso specifico, se il dipendente può scegliere liberamente modello, caratteristiche e costo dell'e-bike e la struttura del beneficio si adatta a esigenze personali, realizzando una sostanziale personalizzazione del servizio, si rischia di configurare un aggiramento del divieto di monetizzazione e il valore dell'e-bike dovrà concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

In sintesi

La Risposta a interpello n. 41/2026 conferma che la mobilità sostenibile può rientrare tra le misure di welfare aziendale fiscalmente agevolate. Tuttavia, l'esclusione dal reddito è subordinata a una progettazione attenta del piano, coerente con le finalità di utilità sociale e rispettosa dei requisiti normativi e di prassi. In assenza di tali condizioni, in particolare in caso di personalizzazione sostanziale del benefit, il valore del servizio costituisce reddito imponibile secondo le regole ordinarie.